

N. 01458/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03622/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3622 del 2015, proposto da:

Omissis.... Giuseppe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta *Omissis*..... S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Caiano in Napoli, via Marino Turchi, n. 16;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t. dott. Antonio Poziello, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento comunicato con nota prot. n. 0020302 U del 27.4.2015 di annullamento in autotutela della D.I.A. edilizia prot. n. 63618 del 15.11.2012, n. 327/2012; b) dell'ordinanza n. 20 del 3.6.2015 di revoca della S.C.I.A. commerciale

del 28.5.2013 per ampliamento di superficie di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in struttura posta sull'area esterna antistante il locale, con conseguente ordine di cessazione dell'attività esercitata nell'area medesima; c) ove occorra, dell'avviso di avvio del procedimento preordinato alla decadenza della S.C.I.A.; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per l'accertamento, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., dell'insussistenza dei presupposti del potere di autotutela e del diritto della ditta ricorrente al riconoscimento dell'efficacia o assentibilità della S.C.I.A. edilizia e della S.C.I.A. commerciale e per la condanna del Comune di Giugliano in Campania al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Considerato che il provvedimento impugnato è motivato sul rilievo che la struttura sarebbe stata realizzata su area condominiale e non di proprietà esclusiva;

Considerato che parte ricorrente, mercé visura catastale, ha offerto un inizio di prova sulla proprietà non condominiale dell'area;

Considerato che, malgrado il Comune abbia insistito nelle proprie difese sul fatto che parte ricorrente avrebbe dichiarato nella D.I.A. che il suolo sarebbe stato di sua proprietà, dalla copia della D.I.A. prodotta in giudizio la denuncia risulta

presentata nella qualità di affittuario dell'immobile, senza che, allo stato degli atti, l'amministrazione abbia dimostrato il contrario;

Considerato che la disponibilità dell'area in base a diritto di obbligazione è sufficiente a chiedere ed ottenere un titolo edilizio, purché non vi sia opposizione del proprietario (ex ceteris C.d.S., sez. IV, 9.2.2015, n. 648);

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta ai fini del motivato riesame dei provvedimenti impugnati, subordinatamente alla dimostrazione al Comune, da parte ricorrente, della disponibilità dell'area *de qua* e della non opposizione del suo proprietario, nel termine di trenta giorni dalla notifica a cura di parte della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame degli atti impugnati nei termini di cui in motivazione. ---

Compensa le spese della presente fase di giudizio. ---

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)